

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 89

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RABINO, COVIELLO e CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Applicazione dell'aliquota IVA del 9 per cento al mosto parzialmente fermentato di moscato venduto direttamente all'industria spumantiera

ONOREVOLI SENATORI. — Tutto il « moscato » vinificato dalle cantine sociali e dai produttori singoli viene attualmente e da sempre venduto alle industrie spumantiere con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a 5,5 per cento, limite sotto il quale, secondo l'allegato 2, punto 3, del regolamento CEE n. 337/1979, un prodotto non può essere considerato vino.

Il regolamento CEE n. 3686/1984 di modifica al regolamento n. 358/1979, articolo 18, paragrafo 1, precisa che i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e prodotti in regioni determinate possono essere ottenuti soltanto mediante l'impiego esclusivo, per la costituzione della partita (*cuvée*), di mosti di uve e di mosti

di uve parzialmente fermentati provenienti da varietà di vite previste in un elenco allegato al regolamento, tra cui tutti i moscati.

La caratteristica di un prodotto molto dolce è richiesta dall'industria perchè consente alla stessa di avere un arco di azione nei trattamenti molto ampio, poichè i trattamenti enologici sono molto meno traumatici in un mosto che non in un vino finito o quasi. Un mosto parzialmente fermentato, come il moscato atto a produrre l'« Asti spumante », altro non è che un prodotto semilavorato e di passaggio tra produzione e industria di trasformazione non ammesso direttamente al consumo; per produrre il suddetto mosto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parzialmente fermentato viene svolto un lavoro ad alto contenuto tecnologico, come filtrazione, chiarificazione, centrifugazione, conservazione a 0° C in cella frigorifera, oltre ad una controllata parziale fermentazione.

In base al decreto del 19 gennaio 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1989, di adeguamento delle

aliquote di compensazione IVA per l'agricoltura, le cantine sociali e i singoli produttori subiscono attualmente, per i diversi e numerosi motivi sopra indicati, una ingiustificata perdita del 5 per cento (dal 4 per cento dei mosti parzialmente fermentati al 9 per cento dei vini).

Queste sono le ragioni che hanno ispirato il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le cessioni del mosto parzialmente fermentato di « moscato », effettuate dalle cantine sociali e dai privati produttori direttamente all'industria spumantiera, sono assoggettate all'aliquota IVA del 9 per cento, al pari dei vini di uve fresche.